

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2175

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FRATOIANNI, DURANTI, MATARRELLI,
PANNARALE, SANNICANDRO**

Principi per il governo e la gestione pubblica delle acque e per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché disposizioni concernenti la gestione dell'acquedotto pugliese

Presentata l'11 marzo 2014

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'acqua costituisce un bene comune dell'umanità, un bene irrinunciabile che appartiene a tutti. Il diritto all'acqua è un diritto inalienabile: dunque l'acqua non può essere proprietà di nessuno, bensì bene condiviso equamente da tutti, come sancito dalla risoluzione approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 28 luglio 2010.

Si prevede che nel giro di pochi anni il numero di persone che non avranno accesso all'acqua potabile raggiunga i tre miliardi. Il principale responsabile di tutto ciò è il modello neoliberista che ha prodotto un'enorme disuguaglianza nell'accesso all'acqua, generando oltretutto una sempre maggiore scarsità di quest'ultima,

a causa di modi di produzione distruttivi dell'ecosistema.

La presente proposta di legge intende arrestare i processi di privatizzazione dell'acqua, che hanno dimostrato come solo una proprietà pubblica e un governo pubblico e partecipato dalle comunità locali possano garantire la tutela della risorsa, il diritto e l'accesso all'acqua per tutti e la sua conservazione per le generazioni future.

La normativa statale vigente in materia di gestione idrica integrata delle acque prevede la competenza legislativa statale esclusiva nelle materie della tutela della concorrenza e della tutela dell'ambiente. Perciò, le regioni, nell'affidamento della

gestione del servizio idrico integrato, debbono limitarsi ad individuare con legge gli enti e gli organi ai quali devolvere le funzioni già esercitate dalle autorità d'ambito territoriale ottimale (AATO). Spetta poi agli enti regionali successori delle AATO, così individuati, la determinazione in via amministrativa delle forme di gestione e delle modalità di affidamento del servizio idrico integrato.

La presente proposta di legge indica i principi generali per il governo e la gestione pubblica delle acque, prevede disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico e, in virtù della particolarità del sistema idrico pugliese, autorizza la regione Puglia ad istituire un'azienda pubblica regionale per il servizio idrico integrato nel proprio territorio.

L'articolo 1 enuncia i principi generali e irrinunciabili, stabilendo che l'acqua è un bene comune, di proprietà collettiva, essenziale e insostituibile per la vita. La disponibilità e l'accesso all'acqua potabile, nonché all'acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni collettivi, costituiscono diritti inviolabili e inalienabili della persona umana, diritti universali non assoggettabili a ragioni di mercato.

L'articolo 2 stabilisce i principi relativi alla gestione del servizio idrico, definendo tale servizio privo di rilevanza economica e sottratto ai principi della libera concorrenza poiché persegue finalità sociali e ambientali di pubblico interesse.

L'articolo 3 stabilisce i principi del governo pubblico del ciclo integrato dell'acqua, definendo le modalità della gestione integrata, la proprietà pubblica e inalienabile delle infrastrutture e delle reti e l'affidamento della gestione in via esclusiva ad enti di diritto pubblico.

L'articolo 4 stabilisce le modalità della fase di transizione verso la ripubblicizzazione della gestione del servizio idrico, disponendo la decadenza degli affidamenti in essere in concessione a terzi e definendo i tempi e i vincoli per la trasformazione degli affidamenti in essere attraverso società a capitale misto pubblico-privato o attraverso società a totale capitale pubblico. Il medesimo articolo

prevede anche il ricorso ai poteri sostitutivi in caso di mancata ottemperanza a quanto previsto.

L'articolo 5, al fine di garantire l'effettività dei principi enunciati sull'approvvigionamento dell'acqua e tutela il diritto di ciascun individuo al minimo vitale giornaliero, quale condizione imprescindibile per la realizzazione del diritto fondamentale all'acqua potabile in funzione del diritto alla vita, con specifico riferimento alla peculiare origine storica dell'Acquedotto pugliese e alle caratteristiche particolari che ne condizionano l'approvvigionamento e la gestione, autorizza la regione Puglia ad istituire un'azienda pubblica regionale per il servizio idrico integrato nel territorio pugliese, che realizzi la parte prevalente della propria attività con l'ente pubblico che la controlla, anche per beneficiare delle economie di scala e di scopo e favorire una maggiore efficienza ed efficacia nell'espletamento del servizio, con l'obbligo di reinvestire nel servizio di almeno l'80 per cento degli avanzi netti di gestione (comma 1). A tali fini le infrastrutture del servizio idrico integrato vengono dichiarate altresì « infrastrutture strategiche di rilevanza regionale » (comma 3).

Le infrastrutture del servizio idrico sono identificate e annoverate con rinvio all'articolo 143 del decreto 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni (acquedotti, fognature, impianti di depurazione e altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica, fino al punto di consegna o di misurazione) e sono assoggettate al regime ivi previsto (il regime demaniale di cui all'articolo 822 e seguenti del codice civile, da cui discende l'inalienabilità se non nei modi e limiti stabiliti dalla legge).

L'azienda regionale è un soggetto di diritto pubblico e non ha finalità di lucro. L'azienda regionale subentra nei compiti, nel patrimonio e in tutti i rapporti attivi e passivi della società Acquedotto pugliese Spa.

Gli eventuali avanzi netti di gestione dovranno essere finalizzati al miglioramento del servizio idrico integrato secondo

i principi e le modalità di gestione previste dalla legge regionale e al reinvestimento nel servizio, con possibilità di garantire l'erogazione gratuita dell'acqua relativamente alle utenze domestiche di persone in stato di indigenza o con basso reddito, domiciliate nel territorio regionale, commisurando l'erogazione alla condizione reddituale e al numero dei componenti del nucleo familiare. L'azienda regionale garantisce adeguati livelli di approvvigionamento per i piccoli comuni. Essa può gestire attività diverse dal servizio idrico

integrato, ma a questo collegate, attraverso la costituzione di società, anche miste, nel rispetto della normativa europea e statale in regime di pubblicità delle procedure e concorrenza, destinando gli utili da esse derivanti a investimenti diretti esclusivamente al miglioramento del servizio idrico integrato.

Il controllo successivo sugli atti è affidato alla Corte dei conti (comma 2).

L'articolo 6 reca la norma di salvaguardia che esclude oneri a carico del bilancio dello Stato.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Principi generali).

1. L'acqua è un bene comune di proprietà collettiva, essenziale e insostituibile per la vita.

2. La disponibilità e l'accesso all'acqua potabile, nonché all'acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni collettivi, costituiscono diritti inviolabili e inalienabili della persona umana, nonché diritti universali non assoggettabili a ragioni di mercato.

3. Il servizio idrico integrato è gestito secondo i principi della presente legge, in conformità con le vigenti normative dell'Unione europea, statale e regionale, con criteri di efficacia, trasparenza, equità sociale, solidarietà e nel rispetto del diritto all'acqua potabile e sicura e ai servizi igienici come diritto umano essenziale al pieno godimento della vita e di tutti i diritti umani, sancito dalle Nazioni Unite.

ART. 2.

(Principi relativi alla gestione del servizio idrico).

1. In considerazione dell'esigenza di tutelare il pubblico interesse allo svolgimento di un servizio essenziale, in una situazione di monopolio naturale definita ai sensi dell'articolo 43 della Costituzione, il servizio idrico integrato è definito servizio pubblico locale privo di rilevanza economica.

2. La gestione del servizio idrico integrato è sottratta all'applicazione del principio della libera concorrenza, è realizzata senza fini di lucro, persegue finalità di carattere sociale e ambientale ed è finanziata attraverso istituti di fiscalità generale

e specifica, nonché mediante il sistema tariffario.

3. Le disposizioni del presente articolo costituiscono impegni vincolanti per il Governo ai fini della sottoscrizione e della ratifica di qualsiasi trattato o accordo internazionale nella materia.

ART. 3.

(Governo pubblico del ciclo integrato dell'acqua).

1. Al fine di salvaguardare l'unitarietà e la qualità del servizio, la gestione delle acque avviene mediante il servizio idrico integrato, come definito dalla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

2. Gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture e dotazioni patrimoniali afferenti al servizio idrico integrato costituiscono il capitale tecnico necessario e indispensabile per lo svolgimento di un pubblico servizio e sono proprietà degli enti locali, i quali non possono cederla. Tali beni sono assoggettati al regime proprio del demanio pubblico ai sensi degli articoli 822 e 824 del codice civile e sono sottoposti a vincolo perpetuo di destinazione ad uso pubblico e inalienabili ai sensi dell'articolo 823 del medesimo codice.

3. La gestione e l'erogazione del servizio idrico integrato non possono essere separate e sono affidate esclusivamente ad enti di diritto pubblico.

ART. 4.

(Ripubblicizzazione della gestione del servizio idrico integrato. Decadenza delle forme di gestione. Fase transitoria).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non è ammessa l'acquisizione di partecipazioni azionarie nel capitale di società di gestione del servizio idrico integrato da parte di soggetti privati.

2. Tutte le forme di gestione del servizio idrico affidate in concessione a soggetti privati, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, cessano alla medesima data.

3. Tutte le società a capitale misto pubblico-privato affidatarie di forme di gestione del servizio idrico, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, avviano a decorrere da tale data il processo di trasformazione in società a capitale interamente pubblico, prevedendo, in caso di gestione di una pluralità di servizi, in via prioritaria il recesso dalla gestione del settore idrico e lo scorporo del ramo d'azienda relativo. Il processo di trasformazione ai sensi del primo periodo deve essere completato entro due anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le società risultanti dal processo di trasformazione di cui al comma 3 possono continuare ad operare, per non oltre tre anni dalla data della loro costituzione, alle seguenti condizioni:

a) divieto di cessione di quote di capitale a qualsiasi titolo;

b) esercizio della propria attività in via esclusiva nell'ambito del servizio affidato;

c) sottoposizione a controllo da parte degli enti affidanti in forme analoghe a quelle del controllo dagli stessi esercitato sui servizi a gestione diretta.

5. Le società di cui al comma 4 sono trasformate in enti di diritto pubblico entro tre anni dalla data della loro costituzione.

6. Tutte le società a capitale interamente pubblico affidatarie di forme di gestione del servizio idrico, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasformate in enti di diritto pubblico entro un anno decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Per le società di cui al comma 6, che rispettano le condizioni di cui al comma 4, lettere *a)*, *b)* e *c)*, il termine di cui al

medesimo comma 6 è prorogabile, con deliberazione dell'ente affidante il servizio idrico, fino a sette anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. In caso di inosservanza delle disposizioni del presente articolo, il Governo esercita i poteri sostitutivi nelle forme previste dalla legge.

9. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definiti i criteri e le modalità ai quali le regioni e gli enti locali devono attenersi per garantire la continuità del servizio idrico e la qualità dello stesso durante la fase transitoria di cui al presente articolo, assicurando la trasparenza e la partecipazione dei lavoratori e dei cittadini ai relativi controlli.

ART. 5.

(Autorizzazione all'istituzione di un'azienda pubblica regionale da parte della regione Puglia per la gestione del servizio idrico integrato).

1. La regione Puglia è autorizzata a istituire, con legge regionale, un'azienda pubblica regionale per la gestione del servizio idrico integrato, di seguito denominata « azienda », nell'osservanza dei principi della presente legge, nonché dei seguenti principi specifici:

a) attribuzione all'azienda della personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia patrimoniale, contabile e finanziaria;

b) affidamento all'azienda del compito di gestire il servizio idrico integrato nel territorio della regione Puglia, senza finalità di lucro, con contestuale liquidazione della società Acquedotto pugliese Spa, istituita con decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, e trasferimento delle

funzioni, del patrimonio e di tutti i rapporti attivi e passivi all'azienda;

c) obbligo a carico dell'azienda di realizzare la parte prevalente della propria attività con l'ente pubblico controllante, con facoltà di gestire attività diverse dal servizio idrico integrato, purché collegate a questo, eventualmente attraverso la costituzione di società, anche miste, nel rispetto delle normative dell'Unione europea e statale in materia di pubblicità delle procedure di gara e di concorrenza;

d) obbligo a carico dell'azienda di reinvestire nel servizio almeno l'80 per cento dell'avanzo netto di gestione e di destinare la propria quota degli eventuali utili derivanti dalla partecipazione nelle società di cui alla lettera *c)* esclusivamente a investimenti per il miglioramento del servizio idrico integrato;

e) facoltà di prevedere, nell'esercizio delle competenze in materia di tutela della salute e alimentazione, di cui al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, che l'azienda destini un quantitativo d'acqua corrispondente a non meno del 18 per cento degli avanzi netti di gestione all'erogazione gratuita o con tariffa ridotta in favore delle utenze domestiche di persone in stato di indigenza o con basso reddito, domiciliate nel territorio regionale, commisurando l'erogazione alla condizione reddituale e al numero dei componenti del nucleo familiare;

f) previsione di forme per la partecipazione degli enti locali, dei lavoratori e dei consumatori agli organi di controllo dell'azienda nonché per la consultazione dei cittadini, su base territoriale, rispetto alle decisioni riguardanti gli atti fondamentali di pianificazione, programmazione e gestione del servizio;

g) previsione di adeguati e omogenei livelli qualitativi di servizio per i comuni di dimensione demografica inferiore a cinquemila abitanti, anche nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

nonché ai sensi della legge regionale della regione Puglia 6 settembre 1999, n. 28;

h) sottoposizione dell'azienda alla vigilanza della regione Puglia.

2. Qualora la regione Puglia istituisca l'azienda, i suoi atti sono sottoposti al controllo successivo della Corte dei conti ai sensi del comma 4 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.

3. Le infrastrutture demaniali concesse in uso alla regione Puglia per la gestione del servizio idrico integrato nel territorio regionale, come determinate ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono dichiarate infrastrutture strategiche di rilevanza regionale.

ART. 6.

(Disposizione finanziaria).

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0021270